

**Titolo:** Tomba di famiglia – eredi in disaccordo e riserva di posti

**Domanda:**

Due eredi vorrebbero riservarsi i posti nella tomba di famiglia, essendo che tra di loro non si parlano come devo fare per autorizzarsi a vicenda per la sepoltura dei propri cari

*Giovanni Gaglio*

**Risposta:**

Premesso che salvo diversa disposizione del fondatore del sepolcro o il caso di benemerenzza hanno diritto di essere sepolti in una tomba di famiglia solo i famigliari e affini (esempio: discendenti – ascendenti diretti e coniugi/conviventi), non esiste la possibilità di riserva di posti in una tomba di famiglia, stante il fatto che il diritto di sepoltura avviene per premorienza, ovvero un defunto dopo l'altro in ordine di tempo, fino a capienza..

Il diritto di essere sepolto deriva jure sanguinis o jure sapulchri per gli affini (1), e, in presenza di un morto famigliare o affine, nessuno può impedire di seppellirlo nella tomba. Cio' significa che non c'è bisogno di autorizzazione reciproca alla sepoltura fra pari aventi diritto; non appena si sarà in presenza di un defunto, i suoi più diretti discendenti / affini contatteranno il gestore del cimitero per le procedure d'obbligo e provvederanno alla collocazione del feretro (o urna) nella tomba nella collocazione che riterranno più opportuna, sempre che ci sia spazio e che venga rispettata la normativa.

Cliccando sul genere "tombe di famiglia" grigio sotto il quesito vengono elencati tutti i quesiti sull'argomento che possono essere consultati.

Per maggiori dettagli si rinvia alla risposta completa.

- (1) Ovvero o perché sono famigliari in senso stretto o perché la possibilità è prevista dal regolamento di polizia mortuaria o nella concessione, che in genere definisce anche fino a che grado di parentela, o, in mancanza, secondo gli usi.

**Approfondimento:**

Il tema tratta di Tomba di famiglia; dunque non dobbiamo parlare di eredi ma bensì di familiari discendenti, quindi degli "aventi titolo".

I familiari discendenti diretti (figli, nipoti, pronipoti, ecc.) hanno tutti diritto alla sepoltura sempre e comunque con occupazione dei posti salma disponibili secondo premorienza.

Unico caso in cui ciò non sarà possibile è se ad es. un familiari, avesse fatto rinuncia scritta (presso notaio) per se al posto salma.

Non c'è bisogno dell'autorizzazione degli altri familiari, in quanto tale diritto è stato acquisito per discendenza e non è possibile impedirlo da parte di alcuno.



Conseguentemente non è possibile riservarsi posti salma in tomba di famiglia perché non ha senso in quanto il diritto al seppellimento in quel sepolcro è acquisito per “jure sanguinis”. Si richiama inoltre l’art. 93 del Dpr 285/1990: ‘Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari’.

Potrebbe esserci il problema di capienza del sepolcro, ovvero potrebbero essere esauriti i posti salma in loculo.

In tale caso occorre provvedere, da parte della famiglia ed in tale caso occorre una unitarietà di intento e volontà, alla liberazione dei loculi dalle sepolture che abbiano oltre 20 anni (estumulazione straordinaria da richiedere al Comune da parte dei titolari della concessione cimiteriale e con autorizzazione da parte dei familiari diretti del defunto) o occupato oppure anche in uno spazio distributivo interno.

Questa operazione è una “buona pratica” permette la “buona gestione della Tomba familiare”.

Infine si evidenzia che, il ricorso alla cremazione, può essere la soluzione a cui ricorrere, nel caso in cui i due familiari litigiosi, ciascuno avesse bisogno di essere sepolto e la situazione del sepolcro fosse tale da non avere disponibilità di posti salma in loculo, quindi la soluzione “immediata” più semplice e diretta sarebbe quella della cremazione del “familiare litigioso preminente” che permetterebbe di seppellirlo comunque all’interno della tomba (e come ultima ipotesi anche collocando la sua urna cineraria nel loculo assieme a madre/padre o sorella/fratello o nonno/nonna).

Quindi il Comune, attraverso il responsabile del cimitero, vista la concessione cimiteriale rilasciata ed il Regolamento comunale di Polizia mortuaria (o in mancanza o per carenza, il DPR 285/1990) deve autorizzare il seppellimento del familiare defunto preminente, se vi fosse un loculo disponibile, acconsentendo quindi la sua tumulazione a prescindere della volontà dei familiari viventi, se non vi fossero loculi disponibili e se non vi fosse disponibilità e condizione ad operare estumulazioni straordinarie di salme ultraventennali, potrà essere comunque acconsentita la sepoltura dell’urna cineraria.

Solo nel caso in cui, invece, il fondatore del sepolcro avesse specificatamente stabilito, in concessione cimiteriale, per quali defunti fosse stata realizzata la tomba, allora ci sarebbe stato un vincolo della destinazione dei loculi (es. padre, madre moglie, figlio 1, figlio 2).

*La redazione di TuttoSuiCimiteri.*



*QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.*

*Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di Google che su “App Store di iTunes” di Apple, nonché su “WindowsPhone” ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle “App”.*

